

**CORSO DI
DIRITTO DEI MERCATI
AGROALIMENTARI**

Prof. Roberto Saija – PA IUS/03 – UNIRC - DIGIES

a.a. 2022/23

**AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA
ALIMENTARE
EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY**

EFSA

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - EFSA

È una delle più significative innovazioni introdotte dal Reg. (CE) n. 178/2002.

È dovuta alla crisi della BSE che aveva reso urgente attribuire il compito di valutare i rischi ad un'Autorità indipendente, che fosse competente, terza rispetto alla Commissione e da essa indipendente per evitare che l'obiettività dei pareri su un tema così delicato come la salute umana fosse condizionata da fattori di natura politica ed economica.

La valutazione del rischio doveva essere affidata ad un soggetto istituzionale diverso rispetto a quello che aveva la responsabilità della gestione del rischio stesso.

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE EFSA (*EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY*)

Sede dell'EFSA: Parma

I suoi compiti (Reg. (CE) n. 178/2002)

- ▶ “formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l’elaborazione e per l’adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza” (art. 22, comma 6)
- ▶ “raccolge e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi” (art. 22, comma 4)
- ▶ offre “consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della UE in tutti i campi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi”

EFSA

- ▶ consulenza e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione umana, questioni inerenti a salute e benessere animale e alla salute dei vegetali
- ▶ formula “i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza” (art. 23, lett. a)
- ▶ -es. pareri su domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di alimenti e mangimi GM, di additivi, enzimi ed aromi, integratori alimentari, su autorizzazione delle indicazioni sulla salute (*health claims*)

L'EFSA SOSTITUISCE ALCUNI DEI PREESISTENTI COMITATI SCIENTIFICI

► Art. 62 Reg. (CE) n. 178/02:

“I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico dell'alimentazione umana, al comitato scientifico per l'alimentazione animale, al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari, al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono sostituiti da un riferimento all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare”, cioè all'EFSA.

STRUTTURA DELL'EFSA

Consiglio di amministrazione (art.
25 reg. 178/02)

Direttore esecutivo
(art. 26)

Comitato scientifico
(art. 28 reg. 178/02)

Gruppi di esperti
scientifici (art. 28)

Foro consultivo
(art. 27)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ▶ Art. 25 reg. CE n. 178/02 = modificato dall'art. 1 par. 4 del Reg. (UE) 2019/1381
- ▶ Garantisce che l'EFSA svolga funzioni e compiti ad essa assegnati;
- ▶ I componenti sono nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo tra i soggetti individuati dalla Commissione in apposito elenco.

DIRETTORE ESECUTIVO

- ▶ Art. 26 reg. CE n. 178/02
- ▶ Ha la rappresentanza dell'Autorità

FORO CONSULTIVO - ART. 27

- ▶ *“Composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell’Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente”* (art. 27, reg. (CE) n. 178/2002)
- ▶ **Funzione** di *“evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall’Autorità e quelli condotti negli Stati membri”, di “promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità”, o “laddove l’Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente”* .
- ▶ **finalità:**
- ▶ 1) elaborare internamente al processo valutativo del rischio la dialettica fra autorità scientifiche nazionali;
- ▶ 2) assicurare che il parere reso dall’EFSA sia
 - a) reso anche sulla base dei pareri nazionali, e tuttavia
 - b) unico

GRUPPI PERMANENTI DI ESPERTI SCIENTIFICI (ART. 28)

L'art. 28 è stato modificato dal Reg. (UE) 2019/1381

I gruppi di esperti sono indipendenti e divisi per materia

- ▶ additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti;
- ▶ additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;
- ▶ salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui;
- ▶ organismi geneticamente modificati;
- ▶ prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;
- ▶ pericoli biologici;
- ▶ contaminanti nella catena alimentare;
- ▶ salute e benessere degli animali.

COMITATO SCIENTIFICO (ART. 28)

- ▶ responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza dei pareri scientifici
- ▶ formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici (cosiddette: questioni trasversali)
- ▶ formula pareri sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti scientifici (cosiddette questioni residuali)

EFSA: FUNZIONI E COMPITI BEN PIÙ ESTESI

- ▶ Promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio
- ▶ Vigila per evitare che tra i propri pareri e quelli di altri organi sorgano discordanze
- ▶ Fornisce assistenza scientifica e tecnica alla Commissione
- ▶ Commissiona lo svolgimento di studi scientifici
- ▶ Si occupa della ricerca, raccolta, confronto, analisi, sintesi di dati scientifici e tecnici
- ▶ Partecipa al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF)
- ▶ Promuove il collegamento delle reti europee per una cooperazione scientifica tra le organizzazioni attive
- ▶ Fornisce assistenza scientifica e tecnica per migliorare la collaborazione tra la Comunità, i Paesi candidati, le organizzazioni internazionali e Paesi terzi
- ▶ Consente ai cittadini e alle parti interessate di ottenere informazioni rapide e comprensibili
- ▶ Formula in modo indipendente conclusioni ed orientamenti

CARATTERISTICHE DELL'EFSA

- 1) **Indipendenza**: i membri del comitato scientifico si impegnano ad agire senza condizionamenti esterni. I membri del CdA e del Foro consultivo e il direttore esecutivo assumono un impegno espresso ad agire perseguendo esclusivamente l'interesse pubblico e dichiarano ogni anno l'assenza di conflitti di interesse.
- 2) **Eccellenza scientifica**: è garantita dalla composizione dell'EFSA.
- 3) **Autorevolezza**: L'EFSA è composta dai «migliori» esperti scientifici.
- 4) **Trasparenza**: è assicurata dalla pubblicazione di tutti i documenti (odg, processi verbali, pareri scientifici, etc.).
- 5) **Riservatezza**: è limitata ai casi in cui è stato richiesto un trattamento riservato delle informazioni. Non sono mai riservate le conclusioni dei pareri dell'EFSA che riguardano effetti sulla salute dei cittadini.

BIBLIOGRAFIA

- I. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, UTET, IV, 2020, cap. 5.
- II. Costato, Borghi, Rizzioli, Paganizza, Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, CEDAM, X, 2022, pp. 85-91.
- III. Trapè, *I soggetti della valutazione del rischio: EFSA, Autorità nazionali*, in Aa.Vv., *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Milano; Giuffrè, 2021, pp. 213-221;

GRAZIE PER L'ATTENZIONE